

Dati informativi concernenti la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 49

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 29 novembre 2019, dove ha acquisito il n. 478 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere Francesco Calzavara;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 12 dicembre 2019;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Francesco Calzavara, e su relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, consigliere Piero Ruzzante, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 17 dicembre 2019, n. 49.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Francesco Calzavara, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la norma proposta ridetermina al 30 settembre 2020 il termine per l'adeguamento da parte dei comuni alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo di cui alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 e al Regolamento Edilizio Tipo (RET). La modifica normativa si è resa necessaria a seguito delle numerose segnalazioni, da parte dei comuni, di criticità relative principalmente, per quanto riguarda il contenimento del consumo di suolo, alla corretta identificazione e perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata e, per quanto concerne il RET, alle ricadute delle definizioni uniformi sugli strumenti della pianificazione urbanistica con riferimento all'invarianza delle previsioni dimensionali degli stessi.

Stante la rilevanza di tali problematiche, peraltro evidenziate anche in sede di Tavolo Tecnico Permanente (TTP), e dei ristretti termini temporali previsti per l'adeguamento, in accoglimento delle istanze degli enti locali, si ritiene necessario prorogare il termine già stabilito dall'articolo 17, comma 7 della legge regionale n. 14/2019 al fine di superare eventuali dubbi interpretativi e, al contempo, garantire la corretta ed uniforme applicazione della normativa regionale in materia di contenimento di consumo di suolo e RET.

Sulla proposta di legge la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 12 dicembre 2019, ha espresso a maggioranza (favorevoli: il presidente Calzavara ed i consiglieri Rizzotto e Michieletto del gruppo consiliare Zaia Presidente, Gidoni e Montagnoli del gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord, Zanoni e Fracasso del gruppo consiliare Partito Democratico; astenuto Ruzzante del gruppo consiliare Veneto 2020 - Liberi e Uguali) parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.”;

- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Piero Ruzzante, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

sarò rapidissimo in questo caso perché mi sono studiato attentamente la norma dopo il dibattito in Commissione e devo dire la verità, con tutta onestà, che non hanno più senso la mia posizione di contrarietà; quindi in realtà mi asterrò sul provvedimento semplicemente perché i tempi di attuazione della norma relativa al consumo di suolo devono essere tra virgolette rispettati, ma in questo caso è un modo per venire incontro alle esigenze che i Comuni hanno espresso a più riprese e quindi onestamente non ha alcun senso avere una posizione di contrarietà come quella che avevo espresso in Commissione; l'ho studiato con attenzione il provvedimento, pertanto sposterò il mio voto in una posizione di astensione, che è un invito a mantenere fede ai tempi della norma relativa al consumo di suolo, perché abbiamo la necessità che quei tempi che ci siamo dati che già sono lunghissimi (stiamo parlando di una norma che diventerà attuativa nel suo complesso al 2050), è necessario che non si spostino, non si dilatino così tanto perché poi alla fin fine io credo che ne perdiamo tutti in termini di qualità del territorio, in termini di qualità dell'aria, in termini di qualità del suolo, in termini di restituzione di una parte del suolo del Veneto al mondo, al terreno agricolo.

Abbiamo fatto anche delle leggi che prevedevano la restituzione di suolo a terreno agricolo e la possibilità della realizzazione di cooperative giovanili per l'uso del suolo restituito alla sua funzione primaria, non più sottratto per motivazioni di cementificazione, c'erano anche delle cose buone, l'abbiamo detto più volte, dentro a quella legge; vediamo di evitare di perdere tempo perché non abbiamo più tempo come qualcuno dice da mo', grazie.”;

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 14/2019, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 17 - Disposizioni transitorie e finali.

1. Gli interventi per i quali la segnalazione certificata di inizio lavori o la richiesta del permesso di costruire siano stati presentati, ai sensi della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 , entro il 31 marzo 2019, continuano ad essere disciplinati dalla medesima legge regionale.

2. I comuni dotati di un PAT, già approvato alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano alle disposizioni dell'articolo 36 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , come modificato dall'articolo 16, e mantengono la propria disciplina fino all'approvazione di una nuova variante al piano degli interventi.

3. Le premialità volumetriche o di superficie previste dalla presente legge sono alternative e non cumulabili con quelle previste da altre leggi regionali.

4. È fatta salva la legislazione statale vigente in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

5. Per le abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .

6. L'allegato A alla presente legge può essere modificato con deliberazione di Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

7. I termini previsti dall'articolo 48 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, per l'adeguamento dei comuni alla legge sul contenimento del consumo di suolo e allo schema di Regolamento edilizio tipo (RET), sono rideterminati al *30 settembre 2020*.

8. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, detta disposizioni di indirizzo e applicative per l'attuazione della presente legge.

4. Struttura di riferimento

Direzione pianificazione territoriale